Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, **l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio** in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. All’art. 3 la stessa legge prevede:

“Il capo d’Istituto concede **esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute**, su richiesta delle famiglie degli alunni e previi gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.”

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 3 ottobre 1959, n. 401, prot. n. 10168 (Esoneri dalle lezioni di educazione fisica) si osserveranno le seguenti istruzioni:

1. **Autorità competente** a concedere l'esonero.  
A norma dell'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, il "capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previi gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi".  
Ove, in base agli accertamenti eseguiti, ritenga comprovato l'impedimento, il capo d'istituto, sentito il parere dell'insegnante di educazione fisica, specialmente per quanto concerne la dispensa da determinate esercitazioni, dispone la concessione dell'esonero  
  
2. **Esonero totale**  
L'esonero totale esclude l'alunno dalle lezioni pratiche e può essere **permanente o temporaneo**.  
E' permanente quando l'esclusione è concessa per l'intero corso di studi proprio della scuola o istituti frequentati; è temporaneo quando l'esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o a parte di esso.  
  
3 - **Esonero parziale**  
L'esonero parziale, sia temporaneo che permanente, ha il limitato effetto di escludere l'alunno da alcuni determinati esercizi.  
  
4 - **Modalità per la concessione**  
Le domande di esonero (link al modello) devono essere presentate al capo d'istituto e sottoscritte dal genitore o da chi ne fa le veci.

Precisazioni

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A disciplinante “l’Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 Febbraio 1958, n. 88” precisa circa la domanda di esonero: “Tale istanza, qualora accolta, **non esimerà l’alunno dal par­tecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive**. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo inse­gnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazio­ne in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività”.

Valutazione degli alunni esonerati

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2 precisa che: “ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli **sul piano delle conoscenze teoriche acquisite**”.